



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

Reg. Ord. N. 09/18

IL RESPONSABILE

PREMESSO

che questa Civica Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, provvederà, periodicamente, alla pulizia delle strade e delle piazze del centro mediante l'uso di autospazzatrici;

che, per l'espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un'adeguata pulizia del territorio;

ravvisata, pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l'esigenza di disporre l'istituzione nelle diverse aree del divieto di sosta ai veicoli nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, così come specificato:

a) TUTTI I MARTEDI' dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nelle seguenti vie:

Roma, Arimondi, Toselli, Galliani, Paisiello, Crispi, Piazza Caduti di Tutte le Guerre, Bellini, Vittorio Emanuele, Dante;

b) TUTTI I VENERDI' dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nelle seguenti vie:

Via Regina Margherita, Via Interno', Via Principessa Elena, Via Immacolata, Via Tasso, Via Lamarmora, Via Garibaldi, Via Verdi, Piazza Mater Dei, Via Rimembranza.

Che i giorni e gli orari summenzionati, in caso di motivate esigenze possono essere variati portandoli a conoscenza del pubblico mediante opportuna modifica dei contenuti della segnaletica stradale nei modi e tempi previsti dal C.d.S. e relativo Regolamento di Attuazione;

Visti gli artt. 5 Comma 3°, 7 Comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c), 159 Comma 1° lettera d) e 215 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada;
Visto il relativo Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, dalla data odierna e con validità permanente, nessun veicolo potrà sostare, nelle aree di circolazione di volta in volta interessate dal periodico servizio di pulizia mediante autospazzatrici come nel prospetto di seguito specificato:

DIVIETO DI SOSTA

-TUTTI I MARTEDI' dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nelle seguenti vie:

Roma, Arimondi, Toselli, Galliani, Paisiello, Crispi, Piazza Caduti di Tutte le Guerre, Bellini, Vittorio Emanuele, Dante;

-TUTTI I VENERDI' dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nelle seguenti vie:

Regina Margherita, Interno', Principessa Elena, Immacolata, Tasso, Lamarmora, Garibaldi, Verdi, Piazza Mater Dei, Rimembranza.

Nelle predette aree di circolazione, ove non è presente la segnaletica verticale fissa, saranno collocati nelle 48 ore antecedenti i prescritti segnali di divieto di sosta mobili integrati da cartelli esplicativi affinché gli utenti della strada interessati possano essere avvisati in tempo utile delle operazioni in parola.

Ai sensi dell'art. 159 Comma 1° lettera d) del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada - i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nelle aree di circolazione in cui agiscono

Le macchine operatrici e che costituiscono intralcio alle stesse, verranno rimossi d'autorità. Le persone che dispongono del veicolo lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 Comma 14° del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285. Eventuali sospensioni del servizio per motivi atmosferici, ovvero esigenze di viabilità, saranno oggetto di comunicato stampa ed ogni altra forma d'informazione ritenuta necessaria dal Comando di P.M.

I divieti e precetti contenuti nella presente ordinanza devono intendersi validi, per motivi di pubblico interesse (sanitari etc.) anche nei confronti dei veicoli adibiti a qualsiasi titolo al trasporto disabili (anche se muniti dell'apposito tagliando europeo in corso di validità), ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Quanto sopra esclusivamente a tutela del pubblico interesse, per motivi igienico/sanitari e per la corretta funzionalità ed economicità dell'operato delle Ditte preposte alla pulizia delle aree cittadine su mandato dell'Amministrazione;

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza, o di eventuali successive modifiche relative ai giorni ed agli orari in essa contenuti, sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.) e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità e diffusione, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio (nonché attraverso sintetici comunicati per la più ampia diffusione e l'affissione pubblica affinché l'intera cittadinanza e l'utente stradale sia reso compiutamente edotto del contenuto della presente e delle conseguenti limitazioni alla disciplina della circolazione stradale);

In caso di necessità il Comune di Montemesola provvederà, anche mediante posa di segnaletica provvisoria mobile verticale, ad integrare e/o modificare le aree individuate per la limitazione della sosta, in base ad eventuali esigenze sopravvenute, o per motivi di pubblico interesse, con possibilità di variazione degli orari, delle aree e dei periodi programmati (purché tali variazioni siano portate a conoscenza del pubblico mediante apposizione della relativa segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e relativo Regolamento di Attuazione e nei modi e tempi previsti da essi previsti).

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. *Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente contestazione delle eventuali infrazioni.* Detti organi di polizia stradale sono tenuti ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione, della cittadinanza e della pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, Li 27/08/2018



Comune di Montemesola
Il Responsabile del Servizio
Commissario di P.L.
Fede! Avv. VENTRUTI